



Regione Lombardia

DECRETO N. 13929

Del 30/09/2022

Identificativo Atto n. 5893

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL GALLO FORCELLO NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 2-EDOLO, C.A.C. 3-MEDIA VALLE CAMONICA, C.A.C. 4-BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 7-VALLE SABBIA – STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - AI SENSI DELLA D.G.R. 4169/2020. L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA

STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la l.r. n. 7/2016 "Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. n. 17/2004 "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "Disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento";
- il Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5 del 4 gennaio 2011;



Regione Lombardia

- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art. 11, prevedono che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia, dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione;
- la d.g.r. n. 4169/2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative ed organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui il gallo forcello, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa ed adattativa;
- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.g.r. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia";

Considerato che:

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche a firma dei tecnici faunistici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, i risultati dei monitoraggi della specie Gallo forcello, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità; tali documenti sono acquisiti agli atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie gallo forcello, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993 e del punto 2.2 "Ruoli" dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 4169/2020;
- la Comunità Montana Parco Alto Garda, con Determinazione n. 154 del 27.09.2022 del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, ha espresso parere sfavorevole al piano di prelievo del gallo forcello nel C.A.C. 8;

Verificata la coerenza delle operazioni di monitoraggio e la sostanziale coerenza con quanto disposto dalla Linee Guida;

Tenuto conto della documentazione in atti ed analizzata, al fine della corretta definizione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti e le proposte presentate dai C.A.C., nonché l'andamento generale delle popolazioni in esame, compreso l'andamento delle densità di maschi territoriali, calcolato sul censimento primaverile, l'andamento del successo riproduttivo (SR), la percentuale di realizzazione dei piani e l'indice riproduttivo di carriere (IR);

Verificato che, come da istruttoria in atti:

- per il C.A.C. 1: non risulta possibile concedere il prelievo, in particolare dall'analisi



Regione Lombardia

dei dati ottenuti dalle attività di censimento risulta un numero di femmine, nel censimento estivo, pari a n. 13, (n. 15 contando le femmine fuori aree campione), numero che risulta inferiore al limite minimo (≥ 20) previsto per l'accesso al prelievo della stessa specie;

- per il C.A.C. 2: è possibile concedere un prelievo pari a n. 21 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 3: è possibile concedere un prelievo pari a n. 22 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 4: è possibile concedere un prelievo pari a n. 22 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 6: non risulta possibile concedere il prelievo, in particolare dall'analisi dei dati ottenuti dalle attività di censimento risulta un numero di femmine, nel censimento estivo, pari a n. 13, inferiore al limite minimo previsto per l'accesso al prelievo;
- per il C.A.C. 7: è possibile concedere un prelievo pari a n. 23 capi di gallo forcello;
- per il C.A.C. 8: non risulta possibile concedere il prelievo, infatti dall'analisi dei dati ottenuti dalle attività di censimento risulta un numero di femmine, nel censimento estivo, pari a n. 4; come peraltro evidenziato anche da I.S.P.R.A. nel parere reso alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare, per la stagione venatoria 2022/2023, la caccia alla specie gallo forcello, nei Comprensori alpini nelle quantità di capi di seguito indicate: C.A.C. 2 n. 21, C.A.C. 3 n. 22, C.A.C. 4 n. 22 e C.A.C. 7 n. 23, definendo il limite stagionale per cacciatore pari a n. 4 capi di galliformi alpini di cui al massimo n. 3 della stessa specie, fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, non è consentito prelevare più di un capo al giorno della stessa specie;
- di richiedere ai Comprensori, a garanzia di una corretta applicazione del prelievo, di dare piena attuazione a quanto previsto dal paragrafo 6.1 dell'allegato 1 delle Linee Guida sopra richiamate, in particolare di procedere all'assegnazione nominale dei capi prelevabili, ad esempio tramite sorteggio, o in alternativa di garantire l'immediata comunicazione dell'avvenuto prelievo, al fine di evitare il superamento delle soglie assegnate;

Dato atto che



Regione Lombardia

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 2 ottobre 2022;

Vista la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350/2021 “IV Provvedimento organizzativo 2021”, con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia alle specie Gallo forcello nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica, C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica e C.A.C. 7 – Valle Sabbia, secondo quanto di seguito indicato:

Zona	N° capi	periodi
C.A.C. 2 – Edolo	21	Ottobre – novembre
C.A.C. 3 – Media Valle Camonica	22	Ottobre – novembre
C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica	22	Ottobre – novembre; chiusura del piano al raggiungimento del 90% del prelievo e successiva assegnazione nominale del capo;
C.A.C. 7 – Valle Sabbia	23	<p><u>Per il territorio del CA7 (escluso il Gaver)</u> Piano concesso in sole 4 giornate nel mese di ottobre (il 2, il 5, il 9 e il 12).</p> <p>nel caso in cui il piano del Forcello venisse completato prima delle 4 giornate, sarà chiusa anche la Coturnice, se non già chiusa.</p> <p><u>Per la zona del C.A.C. 7 ricadente nel comune di Breno</u> il piano potrà durare al massimo 8 giornate e non oltre il 26 ottobre, con la precisazione che, nel caso il piano nel restante territorio del C.A.C. 7 venisse completato prima, o comunque dopo il 12 ottobre, l'accesso al territorio nel comune di Breno sarà consentito esclusivamente ai cacciatori residenti regolarmente iscritti al C.A.C. 3 e, secondo gli accordi siglati, fino ad un massimo di 7</p>



Regione Lombardia

		coppie di cacciatori soci del C.A.C. 7 scelti per estrazione.
--	--	---

Limite stagionale di capi per cacciatore: n. 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo n. 3 della stessa specie;

Limite giornaliero di capi per cacciatore: n. 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina;

3. di disporre che:

- lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia vigente in Regione Lombardia;
- i Comprensori Alpini di Caccia comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo email agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;
- i Comprensori procedano all'assegnazione nominale dei capi prelevabili, ad esempio tramite sorteggio o in alternativa, garantiscano l'immediata comunicazione dell'avvenuto prelievo, al fine di evitare il superamento delle soglie assegnate;
- ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del r.r. n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
- ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;

4. di dare atto che:

- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comitato di gestione territorialmente competente rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla Polizia Provinciale;
- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della D.G. Welfare citato in premessa;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;



Regione Lombardia

6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge